



# PROVINCIA DI LECCE

## TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

C. R. A822

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione  
n. 978 del 18/06/2021

**OGGETTO:** EURORECUPERI S.R.L. (C.F. 02059400750). AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06, DI IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, SITO IN COMUNE DI NARDÒ, ALLA STRADA PROVINCIALE N. 33 PER LEVERANO. RETTIFICA DELLA D.D. N.741 DEL 12/05/2021.

Il Dirigente

### Visti:

- l'art.107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 30 del 30/09/2020, di conferimento all'Avv. Antonio Arnò dell'incarico di Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale;

### Richiamati:

- l'art. 19 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ove si statuisce che «*Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore*»;
- l'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede che «*I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, devono, al fine di ottenere l'autorizzazione unica, presentare apposita domanda all'autorità competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica...*»;
- il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;
- il D.M. Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20, Impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori - Regolamento per l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti;

- la L.R. 14 giugno 2007 n. 17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’art. 195 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede al c. 2, lett. g): «Sono inoltre di competenza dello Stato: la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni» e al c. 4: «Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell’interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti...»;
- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, protocollo n. 19931 del 17/07/2014, avente per oggetto “Disposizioni temporanee per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti”;
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18 “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D. Lgs. n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo”;
- l’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede l’obbligo per tutti gli impianti che producono emissioni di richiedere l’autorizzazione ai sensi della parte V del predetto decreto;
- il Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, approvato con Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28 dicembre 2006 e s.m.i. (Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 40 del 31 gennaio 2007, Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28/12/200, Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23/04/2015 e Delibera di Giunta Regionale n. 1023 del 19/05/2015);
- il D.Lgs. 14/03/2014 n. 49, Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- gli artt. 113 e 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevedono l’obbligo di autorizzare gli scarichi e di assoggettare a controllo le immissioni di acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.” [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3];
- il D.Lgs. 17/03/1995, n. 230 e ss.mm.ii. - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;
- il D.Lgs. 06/02/2007, n. 52 - Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- la L. 28 dicembre 1993, n. 549, Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente;
- la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, protocollo n. 1121 del 21/01/2019, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

**Premesso che:**

- con D.D. n. 741 del 12/05/2021 la Provincia di Lecce ha rinnovato, ai sensi dell'art. 208, co. 12, del D.Lgs. n.152/2006, ad EURORECUPERI S.r.l. (P. IVA, C.F. e Reg. Imprese n. 02059400750), società con sede legale e operativa in Nardò, strada per Leverano (S.P. n. 33), l'autorizzazione all'esercizio del proprio impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sito in Nardò, alla Via per Leverano (S.P. n. 33);

**Rilevato:**

- che con nota di data 19/05/2021, registrata al protocollo n. 21605 del 19/05/2021, l'amministratore di EURORECUPERI S.r.l., signor Antonio Salvatore Presta, avendo riscontrato «*in merito all'atto di autorizzazione, rilasciato per la Eurorecuperi S.r.l. con D.D. n. 741 del 12.05.2021, di rinnovo della propria autorizzazione unica, .... la presenza di un refuso circa la validità del provvedimento autorizzativo. La determina, infatti, riporta che "la validità del presente provvedimento di rinnovo è di 10 anni, a decorrere dalla data del 29/08/2011"*» ha richiesto la rettifica del provvedimento di autorizzazione;

**Dato atto:**

- che l'erronea indicazione della data del 29/08/2011, quale scadenza della autorizzazione unica in essere per l'impianto di che trattasi, è conseguenza di mera svista;

**Tutto ciò premesso:**

- dato atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

**Ritenuto, sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento, di doversi procedere alla rettifica dell'errore materiale contenuto nella D.D. n.741 del 12/05/2021, per la motivazione sopra riportata:****DETERMINA**

- procedere a **rettifica** per mero errore materiale, della Determinazione Dirigenziale n. 741 del 12/05/2021 «*EURORECUPERI S.R.L. (C.F. 02059400750). RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06, DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA CON D.D. N. 1936 DEL 29/08/2011, COME MODIFICATA E INTEGRATA CON D.D. N. 386/2012, D.D. N. 1641/2017, D.D. N. 4/2019 E D.D. N. 580/2020, PER UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, SITO IN COMUNE DI NARDÒ, ALLA STRADA PROVINCIALE N. 33 PER LEVERANO*», precisando che la frase:
  - «di richiamare che la validità del presente provvedimento di rinnovo è di anni dieci, a decorrere dalla data del **29/08/2011**;è da intendersi così sostituita:
  - «di richiamare che la validità del presente provvedimento di rinnovo è di anni dieci, a decorrere dalla data del **29/08/2021**»;
- di **fare salve le condizioni e prescrizioni** contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 741 del 12/05/2021, che qui si intendono integralmente richiamate, e in particolare i termini di validità della stessa;
- di **notificare** il presente provvedimento alla diretta interessata EURORECUPERI S.r.l. ([eurorecuperi@legalmail.it](mailto:eurorecuperi@legalmail.it));
- di **pubblicare**, per estratto, il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il responsabile della P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali", Dr. Giorgio Piccinno, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Il Dirigente

*Antonio Arno / INFOCERT SPA*